



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353

DETERMINAZIONE N. 217 ASSUNTA IN DATA 10/08/2021

OGGETTO : PROROGA DI TRE ANNI DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' KINEMA SRL PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI BORETTO.

DESCRIZIONE IMPEGNO:

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 37 del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 19.12.2020;

VISTO l'art. 183 del D. lgs. n.276 del 18/08/2000 ed il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliere n.73 del 11/10/2001;

RICHIAMATO:

- il Contratto per la gestione degli impianti natatori di via Firenze, lavori accessori di manutenzione, progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione" registrato presso l'agenzia delle entrate di Guastalla (RE) Rep. n°2405 del 20/12/2002 di cui risultava aggiudicataria la società "Sportiva Srl" di Reggio Emilia;
- che con Nota agli atti Prot. n°4692 del 04/06/2014, la società Sportiva Srl, ha comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.116 del D.Lgs. 163/2006 di aver conferito il ramo d'azienda alla società Kinema srl di Reggio Emilia con atto notarile stipulato in data 18/04/2014;
- che suddetto contratto avrà scadenza il 22/07/2022;

DATO ATTO che il Comune di Boretto nonostante la situazione pandemica ha dato un importante sostegno sopperendo alle spese di manutenzione e gestione degli impianti natatori, rimasti chiusi nel corso degli ultimi due anni;

VISTO l'art. 216 comma 2 DL34/2020 convertito in L.77/2020 con il quale si dispone che "*le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in*

vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la durata del rapporto, comunque non superiore ad ulteriori tre anni, in modo da favorire il recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi...";

VISTA la Nota di Kinema srl Prot. 2716 del 13/04/2021 con la quale viene richiesto:

- un confronto che tenga conto dei principi oggi espressi dall'art.165, ai comma 6, D.Lgs. n.50/2016, ma comunque costantemente affermati nella disciplina in materia di concessioni (art.19, c.2-bis, L. 109/94 e, poi, art.143, commi 8 e 8-bis D.Lgs.n.163/200, secondo i quali il sopravvenire di "fatti non riconducibili al concessionario" capaci di incidere sull'equilibrio economico-finanziario determina necessariamente la revisione del piano economico allo scopo di ripristinare le condizioni di equilibrio;
- un eventuale prolungamento della convenzione in essere alle stesse condizioni;
- la rimodulazione dei termini contrattuali in virtù di quanto disciplinato dal sopracitato art.216 del DL 34/2020;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha deciso di accogliere in parte la richiesta di Kinema Srl con delibera di G.C.n.39 del 15/05/2021 con la quale viene prorogato per ulteriori tre anni il contratto in oggetto con la società Kinema srl con sede in via Tamburini 5, int.5 - 42122Reggio Emilia - C.F. 02623920358;

VISTI:

Il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

Il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Il vigente Regolamento di contabilità;

VERIFICATI:

- gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

- gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 26 del D.Lgs.vo n. 33 del 14/03/2016, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la disciplina sulla pubblicazione su sito web del Comune, delle spese superiori ai 1000 euro iva compresa, relative alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad enti pubblici e privati a cui il presente atto non è soggetto;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali Azzali Monica;

- che l'istruttoria è stata curata dall'istruttore amministrativo Artoni Andrea;

- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti di Responsabile dell'Area/Settore, del Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che:

1. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull'albo pretorio secondo la normativa vigente;

2. Il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)

4. Il Responsabile del procedimento effettuerà tutte le verifiche e gli adempimenti in applicazione della normativa sulla trasparenza ed anticorruzione;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco prot n° 9008 del 03/12/2020 con il quale viene individuato quale responsabile del Servizio Affari Generali dott Azzali Monica;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE alla proroga della convenzione in atto con la società Kinema srl, con sede in via Tamburini 5, int.5 - 421220 Reggio Emilia - C.F. 02623920358 per ulteriori 3 anni (dal 23/07/2022 al 22/07/2025) rimodulando i termini di contratto;
2. DI INVIARE il presente atto alla Società Kinema srl, ed all'ufficio Tecnico Comunale ;
3. DI DARE ATTO che:
 - la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio secondo la normativa vigente;
 - non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi dell'istruttoria ed emanazione del presente atto;
 - il presente atto è impugnabile al TAR competente;

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Determinazione n° 217 Del 10/08/2021

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi dell'art. 153 comma 5 ed ai fini dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL RAGIONIERE CAPO

